



COMUNE DI CARDEDU

PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 61 del 28/12/2017

COPIA

Oggetto:	Imposta Unica Comunale (IUC) - Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione piano finanziario per l'anno 2018.
-----------------	---

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18,00** presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

PIRAS MATTEO	PRESENTE	MOLINARO ARMANDO	ASSENTE
COCCO SABRINA	PRESENTE	PILIA PATRIK	ASSENTE
CUCCA PIER LUIGI	PRESENTE	PISU MARIA SOFIA	PRESENTE
CUCCA SIMONE	PRESENTE	PODDA MARCO	PRESENTE
DEMURTAS MARCO	PRESENTE	SCATTU FEDERICO	ASSENTE
LOTTO GIOVANNI	ASSENTE	VACCA MARCELLO	PRESENTE
MARCEDDU MIRCO	PRESENTE		

Quindi n. 9 (nove) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 4 (quattro) assenti.

il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale delle entrate;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014), con la quale:

- è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01 gennaio 2014;
- è abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (TARES);

DATO ATTO che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che, relativamente alla TARI:

- la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

CONSIDERATO che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO il decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno concernente il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che, così come specificato nelle LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE (redatte dal gruppo di lavoro composto da esperti in materia tributaria nonché da Dirigenti della Direzione del Federalismo Fiscale del MEF), *"il generico riferimento all'"autorità competente" si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale (art. 201, d.lgs. 152/2006), alla quale è così attribuita anche l'approvazione del Piano Finanziario (art. 238, comma 5, d.lgs. 152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni (cfr. art. 8, comma 1, D.P.R. 158/1999), ricadendo tale attribuzione sull'organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe (art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 267/2000);"*

VISTO il D.P.R. 158/1999 ed in particolare:

- l'art. 2, comma 2 che sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito anche dal comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede, ai fini TARI, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- l'art. 3 ove si stabilisce che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3);
- l'art. 8 che individua gli elementi che compongono il Piano finanziario e la relazione allegata;

VISTA la proposta di schema di Piano finanziario del servizio rifiuti per l'applicazione della Tassa comunale sui rifiuti (TARI) elaborata dagli uffici comunali competenti e allegata alla presente deliberazione;

RITENUTO di dover approvare il Piano finanziario del servizio rifiuti quale atto necessario alla successiva elaborazione delle tariffe del tributo comunale (TARI);

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 158/99, il Piano Finanziario deve essere trasmesso entro il mese di giugno di ogni anno all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo così note e verificabili una serie di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato,
- come indicato nelle linee guida già citate tale termine non è perentorio essendo l'approvazione del Piano legata alla determinazione delle tariffe a sua volta fissata entro il termine del bilancio di previsione;

il Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta
il Consiglio Comunale, con n. 9 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto

DELIBERA

DI APPROVARE il "Piano Finanziario per l'applicazione della componente TARI (Tassa Rifiuti) dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per l'anno 2018" e suoi elaborati che, nel loro insieme, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che con successiva deliberazione e in conformità al piano finanziario di cui al precedente punto saranno approvate, ai sensi dell'art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013, le tariffe TARI valevoli per l'anno d'imposta 2018;

DI DISPORRE affinché, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, copia del Piano Finanziario, e suoi allegati, sia inviato all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:

Il ViceSindaco F.to Ing. Matteo Piras		Il Segretario F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
--	--	--

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune dal giorno **29.12.2017**, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per quindici giorni consecutivi.

Cardedu, lì **29.12.2017**

Il Segretario

F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 29.12.2017

F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 29.12. 2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo